

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 6 marzo 2020, n. 33 **Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 0,950 MW sito nel Comune di Ascoli Satriano, località "Valle Traversa e relative opere di connessione alla MT, costituite da: costruzione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta costituita da due prefabbricati di dimensioni 6,7m x 2,48 m x 2,6 m (cabina Enel omologata DG2092) e 4,2 m x 2,48 m x 2,6 m (cabina utente) costruzione di un cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna di 560 m circa, detto impianto di utenza; cabina utente di dimensioni 4,02 m x 2,3 m; costruzione di un cavidotto interrato che collega la cabina di consegna con la Cabina Primaria AT/MT "Ascoli Ovest" di circa 170 m, detto impianto di rete Proponente: Setteventi S.r.l. – Corso Italia 27- cap 39100 Bolzano.**

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili” e s.m.i.;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

→ La società istante Setteventi Srl - Corso Italia, 27, 39100 Bolzano, in data 19.01.2018 ha richiesto a questa Regione, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 - art.12, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 0,950 MW nel Comune di Ascoli Satriano (FG), località “Valle Traversa”, nonché delle infrastrutture di rete necessarie.

→ In ordine al titolo ambientale, la società Setteventi ha inoltrato, in data 09/02/2018, prot. 2018/0000009361, ai sensi dell’art. 16 della L. R. 11/2001, domanda per l’espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale per “Realizzazione impianto eolico di potenza 950 kW sito nell’agro di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione”.

→ In ordine alle opere di connessione, Enel Distribuzione, con nota prot. n. P0014655 del 19.09.2017 ha comunicato il preventivo di connessione alla MT, secondo cui l’impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT “Ascoli Ovest”. Con pec del 06.04.2018 la società ha trasmesso la validazione del progetto definitivo dell’impianto di produzione alla rete di e-distribuzione.

→ Con nota prot. n. 717 del 15.02.2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito di istruttoria, ha inviato il preavviso di improcedibilità alla Società Setteventi Srl, con invito a fornire le integrazioni richieste entro 60 gg, a cui la società ha dato riscontro con nota pec del 06.04.2018, acquisita al protocollo della Scrivente con n. 1491 del 11.04.2018.

→ A seguito della verifica formale della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, il procedimento relativo alla costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, proposto dalla Società Setteventi Srl, con nota prot. n. 2252 del 28.05.2018 è stato formalmente avviato.

→ Rilevate tuttavia carenze formali nella documentazione relativa alla Dichiarazione resa da istituto bancario relativa a disponibilità finanziaria e all’asseverazione del PEF, con la suddetta nota si evidenziava alla società Setteventi che “*ai fini delle successive convocazioni di conferenza dei servizi*”, l’istante avrebbe dovuto presentare i suddetti documenti conformemente alle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, a) e b) della L.R. 31/08.

→ Con nota acquisita al protocollo della scrivente in data 19.07.2018 con n. 3216, la società proponente ha trasmesso la Dichiarazione resa da un istituto bancario relativa alla disponibilità finanziaria e l’asseverazione

del PEF rispondenti alle disposizioni di legge e alle richieste esplicitate dallo scrivente servizio nella nota prot. n. 2252 del 28.05.2018.

→ Rilevata la completezza documentale, con nota prot. n. 5008 del 17.09.2018 la Scrivente ha convocato la conferenza di Servizi per il giorno 18.10.2018, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e smi.

→ La conferenza di servizi, il cui verbale in copia conforme è stato inviato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 5769 del 22.10.2018, si è conclusa con:

▪ l'acquisizione di alcuni pareri, tra cui:

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia**, prot. n. 4816 del 31.05.2018 comunica di aver acquisito in data 30.05.2018 (prot.n.4743) la comunicazione inviata dalla Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali con nota del 28.05.2018 prot n.2252, di pari oggetto, e rappresenta sin da ora che gli elaborati progettuali dovranno essere corredati da "Carta del rischio archeologico" al fine di valutare gli impatti potenziali dell'intervento proposto sul patrimonio archeologico. Il suddetto elaborato potrà essere prodotto, in formato cartaceo, direttamente presso la sede centrale dell'ufficio;

- **Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità**, prot. n. 1064 del 15.06.2018 e n. 1545 del 27.09.2018, per quanto di competenza precisa che l'impianto in oggetto:

✓ Non interferisce con le previsioni contenute nella *Tavola della Mobilità Ciclistica* del Piano Attuativo 2015-2019

✓ Non intercetta gli interventi contenuti nella **Tavola Trasporto Ferroviario** del Piano Attuativo 2015-2019 che prevede i seguenti codici di intervento, non contenuti nel Piano Attuativo 2009-2013 e finanziati/in corso di realizzazione-completamento previsto entro il 2020 e da assoggettare a Studio di fattibilità/progettazione preliminare-attuazione prevista oltre il 2020:

F1016a :Linea Ferroviaria Foggia-Potenza;

F1016b:Linea Ferroviaria Foggia Potenza

✓ Non è interessato dalle previsioni riportate nella *Tavola Trasporto Stradale* del Piano Attuativo 20105-2019.

Inoltre suggerisce di focalizzare l'attenzione su:

• L'accessibilità in sicurezza del tratto di strada realizzato ex novo, di connessione tra la viabilità esistente e le piazzole dell'aerogeneratore, essendo percorse, durante la fase di cantiere, di esercizio e di manutenzione, da mezzi di trasporto speciale;

• La messa in sicurezza della strada SP 104, ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione dell'incidentalità e di programmazione degli interventi, in conformità a quanto riportato nella Circolare ministeriale 8 giugno 2001 n.3699, *Linee Guida per le analisi di sicurezza delle strade*.

- **Aeronautica Militare – Ufficio Territorio e Patrimonio**, prot. n. 28105 del 22.06.2018 e n. 40896 del 25.09.2018: esprime nulla osta in ordine ai soli interessi dell'Aeronautica Militare, alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto, verificato che l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali delle infrastrutture previste non interferiscono con superfici di delimitazione ostacoli al volo di interesse aeroportuale militare e con servitù imposte a protezione dei siti dell'A.M.. Precisa che, per ciò che concerne la segnaletica diurna e notturna e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate tassativamente le disposizioni impartite dalla Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n.146/394/4422 del 9.08.2000.

Al fine dell'aggiornamento della cartografica aeronautica, richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al Centro Informazioni Geopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) dell'Aeronautica Militare,, (aerogeo@postacert.difesa.it) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei relativi lavori.

- **Regione Puglia – Sezione Urbanistica**, prot. n. 5869 del 26.06.2018 evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto il Servizio Scrivente rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art.5 comma 2 della L.R. n.7/98, a seguito dell'attività istruttoria e

di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune di Ascoli Satriano (FG) attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente al FG.58 p.lle 71-146-391;

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Puglia**, prot. n. 7410 del 10.07.2018 ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine alla perimetrazione delle aree di cui al PAI, che le opere per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da un aerogeneratore della potenza di 0,950 MW, da una piazzola di montaggio, da una strada di accesso della lunghezza di circa 340 metri, da una cabina di consegna e da un cavidotto di vettoriamento della lunghezza totale di circa 700 metri, per la connessione esistente CP Ascoli Ovest 150/20 KV, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano, siano compatibili con le previsioni del PAI vigente a condizione che:
 - le opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
 - le operazioni di scavo e rinterro per la posa del cavidotto non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 - durante l'esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa del cavidotto;
 - sia garantito il libero deflusso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
 - il materiale di risulta proveniente dagli scavi, non utilizzato, sia portato nel più breve tempo possibile alle discariche autorizzate.

In relazione a tali prescrizioni, il Responsabile del Procedimento Autorizzativo dovrà provvedere, nel provvedimento finale, l'obbligo del Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel presente parere. La suddetta asseverazione dovrà essere trasmessa a questa Autorità ed al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art.15 della L.R.25/2012.

- **Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise – III Settore**, prot. n. 142779 del 23.08.2018 con riferimento all'oggetto ed alla Conferenza di Servizi indetta dalla Regione Puglia, non potendo presenziare alla stessa per impegni già programmati, invita la Società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto di cui trattasi, a produrre quanto richiesto nel modello allegato comprensivo di istruzioni. Non pervenendo quanto richiesto entro 30 giorni dalla ricezione della presente, l'istanza si intenderà archiviata.
- **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 13196 del 31.08.2018, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole per l'esecuzione dell'opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art.15 del D.Lgs 81/2008 e alla L.n.177 del 1.10.2012, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link : www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx;
- **SNAM Rete Gas**, modulo parere del 20.09.2018 e nota prot. n. 119 del 03.07.2018 comunica che sulla base della documentazione in possesso, la costruenda opera, come comunicato con nota prot.n.119 del 3.07.2018 non interferisce con impianti di propria proprietà. A disposizione per eventuali ulteriori informazioni, comunica che, qualora in sede di conferenza di servizi siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale, la stessa dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti;

- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco FG**, prot. n. 14273 del 03.10.2018 comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs n.139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Comunica che si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata in quanto non emergono nella citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.VV.F. Corre l'obbligo di evidenziare che la presenza di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt.3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art.3), poi, in fase conclusiva dei lavori (art.4), per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A. il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Evidenzia che, in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.
- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, prot. n. 17600 del 09.10.2018 comunica che, dall'analisi della documentazione presente sul sito indicato nel foglio prot.n.5008 del 17/09/2018, ed in particolare del piano di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al "Demanio dello Stato". La realizzazione dell'impianto interessa la particella 146 del foglio 58 intestata al "Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica". Rappresenta che il parere finalizzato all'esecuzione dell'opera potrà essere rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Capitanata, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata. Ritiene di precisare che il demanio pubblico dello Stato è per sua natura in espropriabile e che ogni attività espropriativa su tali immobili, pertanto, dovrà necessariamente essere preceduta da un procedimento finalizzato all'emissione del relativo provvedimento amministrativo di classifica, così come previsto dall'art.829 cc, emesso dall'Autorità Amministrativa competente;
- **Regione Puglia - Servizio Attività Astrattive**, prot. n. 13562 del 16.10.2018 comunica che esaminato il progetto registrato sul Portale Sistema Puglia, verificata la compatibilità con le Attività estrattive autorizzate e/o richieste, si esprime Nulla Osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio;
- **Comune di Ascoli Satriano, modulo parere acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 18.10.2018**, esprime motivato parere negativo sull'insediamento rammentando che con deliberazione n.143/2017 la Giunta comunale ha deliberato di esprimersi sfavorevolmente per il rilascio delle autorizzazioni uniche da parte della Regione Puglia.

In riferimento a suddetto parere si precisa che, in merito agli impatti cumulativi ed alla presenza contestuale di altri impianti, in sede di Conferenza di Servizi sono stati rilasciati i pareri favorevoli che sono strettamente attinenti ai rilievi mossi dall'Amministrazione Comunale, di seguito riportati:

- La Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n.1912 del 28.11.2018 del Dirigente Settore Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A. ha espresso "*parere favorevole in merito alla procedura di V.I.A. per il progetto proposto, subordinato all'acquisizione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*".
- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 426 del 17.01.2019 comunica che, circa la componente paesaggistica l'aerogeneratore di progetto non presenta interferenze dirette con

Beni Paesaggistici di cui alla Parte II articoli 136 e 142 del D.Lgs 42/2004 e con Ulteriori Contesti Paesaggistici come definiti dal P.P.T.R. pertanto esprime parere favorevole alla computabilità paesaggistica dell'aerogeneratore proposto.

- L'ARPA – DAP FG , con la nota prot. n. 4745 del 23.01.2019, ritiene che, valutata la documentazione progettuale e integrativa acquisita, non vi siano motivi ostativi alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate alcune prescrizioni.

- **Modulo Parere della società Setteventi**, con cui dichiara di:

- In merito alla richiesta del MIBACT del 31.05.2018 prot.4816, la Società ha richiesto ed ottenuto di accedere alla consultazione del materiale bibliografico del C.S.Mazzei, la consultazione in data 17.08.2018 è stata eseguita e pertanto provvederà ad integrare la tavola del rischio archeologico entro il mese corrente;
- Di aver trasmesso la richiesta al portale digitale per l'ENAC restando in attesa di esito;
- In merito alla verifica di assoggettabilità a VIA comunica che in data 17/10/18 è stata trasmessa l'integrazione richiesta in data 28.09.2018;
- Di aver trasmesso al MISE la dichiarazione attestante l'utilizzo di cavo corpatto ad elica
- aver attivato in data 14.09.2018 la procedura digitale al fine di ottenere il nulla osta da ENAC.
- Di impegnarsi a sottoscrivere con il Comune di Ascoli Satriano apposita convenzione regolante le compensazioni ambientali previste ai sensi del DM10/09/2010 al fine di acquisire il parere favorevole

→ Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi è stata acquisita la nota prot. n. 67836 emessa da **ARPA – DAP FG in data 18.10.2018**, che la scrivente, con nota prot. n. 5780 del 22.10.2018, ha trasmesso alla Setteventi Srl per provvedere alla richiesta di documentazione integrativa evidenziata.

→ Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi è pervenuta la nota trasmessa dal **Consorzio di Bonifica di Capitanata**, prot. n. 19094 del 24.10.2018, con cui si precisa che al Consorzio compete di esprimere solamente un parere in ordine alla compatibilità fra le opere proposte e l'esercizio delle attività di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, mentre l'autorizzazione alla esecuzione delle opere eventualmente interferenti con la rete idrografica è rilasciata dalla Struttura Tecnica Periferica Regionale, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n.523. Per quanto attiene invece le interferenze con la rete di distribuzione irrigua e con gli acquedotti rurali è nelle competenze esclusive dello Scrivente rilasciare l'autorizzazione alla esecuzione dei relativi lavori. . Inoltre per effetto della nuova Legge Regionale 13.03.2012 n.4 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica e del R.R. 1 agosto 2013 n.17 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia" lo Scrivente è istituzionalmente preposto al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per l'utilizzo dei beni demaniali regionali/statali ramo bonifica. Dall'esame della documentazione tecnica caricata sul portale comunica che non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti dal Consorzio.

→ **Con Determinazione n. 1912/2018 del 28.11.2018 il dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente - Provincia di Foggia** ha ritenuto di "non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale per "Realizzazione impianto eolico di potenza 950 kW sito nell'agro di Ascoli Satriano (FG) e relative opere di connessione.", proposto da Setteventi, con le prescrizioni indicate nel parere del Comitato VIA, ovvero si prescrive che:

- Quale misura compensativa, la ditta, sentiti i comuni interessati ed in particolare gli uffici tecnici della Provincia di Foggia, si impegni a prevedere interventi di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei territori interessati dal progetto, valutato rispetto alla potenza prodotta. Tali compensazioni, nella misura del 3% dei proventi, devono includere interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi correlati ad alcune fra le maggiori criticità presenti sul territorio provinciale, quali il dissesto diffuso, la estrema difficoltà di mantenere sufficienti livelli manutentivi del rilevante patrimonio

pubblico stradale, la diffusione di micro discariche su suoli di proprietà pubblica e la manutenzione delle aree a verde pubblico o annesse agli istituti scolastici.

→ Con nota acquisita al protocollo della scrivente in data 27.12.2018, la società proponente ha dichiarato di aver ottemperato alle richieste integrazioni pervenute dagli enti coinvolti nel procedimento, nello specifico ad **ARPA, ANAS, MISE, MIBAC** – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio - Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia, **Regione Puglia** - Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale ed Org. Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria.

→ Con nota prot. n. 69 del 10.01.2019 la Scrivente ha convocato la conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e smi. per il giorno 23.01.2019.

→ La conferenza di servizi, il cui verbale in copia conforme è stato inviato a tutti gli enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 533 del 05.02.2019, si è conclusa con:

▪ l'acquisizione di alcuni pareri, tra cui:

- **Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Servizio Territoriale di Foggia**, prot. n. 68902 del 24.09.2018 comunica che il sito di che trattasi, posto sul foglio 58 p.lle 71 (torre), 146,391 (opere di connessione) dell'agro del Comune di Ascoli Satriano, così come indicato nella relazione tecnica, non è assoggettato alla tutela del R.D.L. 3267/1923, pertanto la pratica sarà archiviata senza ulteriori determinazioni in merito. Restano comunque ferme, su tutto il territorio regionale, le competenze del Servizio Territoriale per ciò che attiene Il Regolamento Regionale n.19/2017 in materia di tagli boschivi che di piante singole, ove se ne presentasse la necessità;

- **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali**, prot. n. 14997 del 10.10.2018, in riscontro alla nota n.5008 del 17.09.2018 con la quale si comunica l'indizione della Conferenza di Servizi per il 18.10.2018 ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/2003 comunica che, esaminati gli atti relativi al progetto in oggetto, il parco eolico con la realizzazione delle opere elettriche previste ricade nel Consorzio di bonifica della Capitanata per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 1 agosto 2013 nr.17. Rileva che, esaminati gli elaborati tecnici allegati alla suddetta proposta, per la messa in opera dell'impianto e del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali, e /o artificiali. Anche lo stesso impianto non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua per cui non vi sono attività da svolgere. Pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ;

- **SNAM Rete Gas**, del 15.01.2019 comunica che sulla base della documentazione in possesso, la costruenda opera non interferisce con impianti di propria proprietà. A disposizione per eventuali informazioni, resta inteso che, qualora in sede di conferenza di servizi vengano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti ;

- **Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria-Trani e Foggia**, prot. n. 426 del 17.01.2019 comunica che, circa la componente paesaggistica l'aerogeneratore di progetto non presenta interferenze dirette con Beni Paesaggistici di cui alla Parte II articoli 136 e 142 del D.L.gs 42/2004 e con Ulteriori Contesti Paesaggistici come definiti dal P.P.T.R. pertanto esprime parere favorevole alla computabilità paesaggistica dell'aerogeneratore proposto. Per quanto attiene gli aspetti archeologici comunica che le aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica e monumentale ai sensi della Parte II del D.L.gs 42/2004, né sono interessate da relativi procedimenti in itinere. Per quanto di propria competenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in valutazione con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

– Al fine di evitare danneggiamenti all'eventuale patrimonio culturale sottostante il piano di campagna attuale, tutti i lavori di scavo previsti, comprensivi di realizzazione del cavidotto e installazione dell'aerogeneratore in loc. Piano di Amendola/Valle Traversa siano eseguiti con l'assistenza archeologica continuativa;

- Qualora durante i lavori di realizzazione delle opere dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90, 175 del D.Lgs 42/2204, il Soggetto Responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;

Rappresenta inoltre che nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti con idonei titoli formali e professionali. La Direzione dei Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio lavori, allo scopo di consentire alla Scrivente di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento, nonché il nominativo del soggetto incaricato dell'assistenza archeologica. Al termine dei lavori a norma dell'art. 201/2010, dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione fotografica e grafica dello stato del manufatto prima, durante e dopo i lavori;

- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Ufficio per le Espropriazioni**, prot. n. 976 del 17.01.2019, conferma il parere espresso dallo stesso ufficio con la nota n. 15465 del 17.10.2018, con la quale ha espresso parere favorevole ai fini del procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera. Inoltre precisa che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate. Restano altresì in capo alle ditte proponenti gli oneri risarcitori di qualunque genere dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie;
- **Comando provinciale Vigili del Fuoco**, prot. n. 883 del 17.01.2019, conferma lo stesso parere rilasciato con la nota n. 14273 del 03.10.2018;
- **ARPA – DAP FG**, prot. n. 4745 del 23.01.2019, ritiene che, valutata la documentazione progettuale e integrativa acquisita, non vi siano motivi ostativi alla proposta di intervento in oggetto a condizione che siano adottate le seguenti prescrizioni:
 - La progettazione risulta prodotta per l'aerogeneratore LEITWIND LTW90, diametro rotore m. 90,3, altezza mozzo m. 80, altezza complessiva m. 125,15, velocità di rotazione 15 giri/min, potenza 0,958 MW. La definizione del tipo di aerogeneratore nelle sue caratteristiche principali implica una precisa valutazione acustica, della gittata, delle distanze reciproche tra aerogeneratori e delle distanze minime da rispettare da ricettori e strade. Pertanto, contrariamente a quanto asserito nella relazione tecnica di progetto, in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Dunque, dovranno essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella autorizzazione che codesta Autorità Competente vorrà eventualmente rilasciare;
 - La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h), pertanto si rimette alla decisione del RUP la prescrizione;
 - Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore,
 - Siano adottati accorgimenti atti a limitare le emissioni di polveri durante l'esecuzione dei lavori e il trasporto di materiali polverulenti,
 - Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva di realizzazione dell'opera.

➤ Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nella presente valutazione il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, nonché ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni.

- il **Modulo Parere della Società Setteventi Srl**, del 23.01.2019, con il quale la Società dichiara:
 - di aver ottemperato a quanto richiesto dagli enti coinvolti nella Conferenza di servizi;
 - di aver trasmesso al MISE in data 29.11.2018 la documentazione progettuale sottoscritta dal gestore di rete e-distribuzione congiuntamente ad una dichiarazione attestante la mancanza di interferenze esistenti;
 - di aver appreso che la documentazione trasmessa sia stata acquisita agli atti dal MISE, senza che sia prevista l'emissione di alcun parere, essendo sufficiente la documentazione trasmessa.
- La riserva di emettere il provvedimento finale in esito alle verifiche da effettuare su quanto comunicato dalla Società.

→ Successivamente alla seduta della conferenza di servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

→ **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali**, prot. n. 1347 del 24.01.2019, con il quale si conferma il parere rilasciato in data 10.10.2018 n.14997.

→ **Ministero dello Sviluppo Economico- Divisione IV- Ufficio Territoriale U.N.M.I.G.** nota pec del 19.02.2019 comunica che dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta che:

CONSIDERATO CHE:

dalla documentazione acquisita agli atti della Sezione precedente la Società istante con nota pec del 5.06.2019 prot.n.2442 quanto segue comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013. In particolare dichiarava che *"... le strutture di progetto ricadono nell'area del titolo minerario vigente Candela ma a seguito di specifico sopralluogo ..."* rilevava che *"... le aree di interesse risultano prive di impianti minerari ..."*.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Setteventi S.r.l. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

→ **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le Attività Territoriali- Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, nota pec del 25.06.2019 prot.n.2783 dichiara che, con nota del 29.11.2018 la Società Setteventi srl ha comunicato che il progetto dell'elettrodotto relativo all'impianto in parola è stato progettato con cavi cordati ad elica. Pertanto, si informa che la L.n.221/2012, introduce il comma 2 bis all'art.95 del D.Lgs 259/2003, che prevede una semplificazione amministrativa nel procedimento autorizzativo di cui al RD 1775/1933, per gli impianti di cui al comma 2 lettera a) del citato art.95 (che utilizzano recordati ad elica) sostituendo il richiesto "nulla osta" con "un'attestazione di conformità" del gestore;

→ **ENAC**, nota pec del 25.06.2019, con la quale comunica che:

- ✓ L'ENAV con foglio 29897/2019/OPS/ADC/AD/OSAC, ha comunicato che la realizzazione dell'impianto in oggetto non comporta implicazioni per quanto riguarda gli Annessi ICAO 4, 14 e DOC 8697 e che non vi sono implicazioni con sistemi/apparati di competenza ENAV mentre le procedure di volo sono competenza dell'Aeronautica Militare;
- ✓ In relazione ai dati tecnici, l'impianto ricade al di fuori delle superfici di limitazione ostacoli del Regolamento Enac oer la Costruzione e L'Esercizio degli Aeroporti, ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno e costituendo comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap.4 del citato Regolamento Enac, è soggetto a segnalazione secondo quanto seguito riportato:
 - Segnaletica diurna:pale verniciate con n.3 bande rosse, bianche e rosse di 6 m l'una di larghezza, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse;

- Segnaletica notturna: l'ostacolo dovrà essere segnalato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa U.E. 139/2014 Issue 4.
- Dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario del bene una procedura manutentiva della segnaletica diurna e notturna che preveda il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse lampade.
- ✓ Ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP-Italia la Società dovrà comunicare all'ENAV con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio lavori, con contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente:
 - Coordinate geografiche nel sistema WGS 84 dell'aerogeneratore
 - Altezza massima dell'aerogeneratore
 - Quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (torre + raggio pala);
 - che durante il corso dei lavori, su ciascuna torre superati i 100 metri dal suolo, sua apposta una segnaletica provvisoria;
 - che, al termine dei lavori, senza ulteriore avviso da parte di Enac, comunichi all'Enav, il completamento e l'attivazione della segnaletica definitiva.
- Rilascia il parere, per gli aspetti aeronautici di competenza, relativo all'impianto eolico in oggetto corredato delle sopra elencate prescrizioni.
- Fa presente che per la costruzione dell'impianto eolico in questione deve essere acquisito da parte di codesta Società il nulla osta dell'Aeronautica Militare.
- In applicazione del regolamento per le Tariffe Enac art.50 c.1 lettera e. l'emissione del presente parere comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione.
- **Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Ufficio per le Espropriazioni**, prot. n. 976 del 17.01.2019, conferma il parere espresso dallo stesso ufficio con la nota n.15465 del 17.10.2018, con la quale ha espresso parere favorevole ai fini del procedimento espropriativo, in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera. Inoltre precisa che la corrispondenza del piano particellare alle effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità della Ditta proponente, restando escluse ogni possibilità di integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad effettive esigenze di variante formalmente autorizzate. Restano altresì in capo alle ditte proponenti gli oneri risarcitori di qualunque genere dovessero essere richiesti legittimamente, in esito ad occupazioni illegittime e/o improprie.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, considerato che la **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni**, con nota prot. n. 976 del 17.01.2019, (acquisita al prot. n. 283 del 21.01.2019) confermava il proprio parere favorevole, espresso con la precedente nota n.15465 del 17.10.2018, **la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali**, con nota prot. n. 977 del 25.02.2019, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti.

- In data 8.04.2019, con la nota prot.n.1721 la signora Michela Flamia ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al suddetto avviso, le quali sono state successivamente trasmesse da questa Sezione alla Società Setteventi srl e alla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio – Ufficio per le Espropriazioni con la nota prot. n. 1750 del 9.04.2019.

La scrivente Sezione, con nota prot.n.2680 del 20.06.2019, ha comunicato di non poter accogliere le osservazioni formulate dalla signora Michela Flamia.

Rilevato che:

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società **Setteventi S.r.l.** ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico www.sistema.puglia.it in data 19.01.2018, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- La Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n.1912 del 28.11.2018 del Dirigente Settore Ambiente, sentito il parere del Comitato Tecnico per la V.I.A. ha espresso "*parere favorevole in merito alla procedura di V.I.A. per il progetto proposto, subordinato all'acquisizione da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*".
- l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14 quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*";
- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 4353 del 24 ottobre 2019 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Setteventi S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010;

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 5298 del 17/12/2019
 - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
 - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
 - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di

qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;

- ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto_notorio_requisiti_in_sede_di_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=downfile&id=2112>;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale la Società Sud Energy srl si impegna a trasmettere il Piano di utilizzo in conformità all'Allegato 5 del D.M. n.161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012, almeno 90 giorni prima dell'inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 4353 del 24.10.2019 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,950 MWe, costituito da 1 aerogeneratore sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Valle Traversa", posizionate secondo le seguenti coordinate ed espresse in tabella:**

AEROGENERATORE N.	Sistema WGS84 – UTM 33N	
	X	Y
1	542790	4562905

- **e delle relative opere di connessione alla MT, costituite da:**
- costruzione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta costituita da due prefabbricati di dimensioni 6,7m x 2,48 m x 2,6 m (cabina Enel omologata DG2092) e 4,2 m x 2,48 m x 2,6 m (cabina utente)
 - costruzione di un cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna di 560 m circa, detto impianto di utenza;
 - cabina utente di dimensioni 4,02 m x 2,3 m;
 - costruzione di un cavidotto interrato che collega la cabina di consegna con la Cabina Primaria AT/MT "Ascoli Ovest" di circa 170 m, detto impianto di rete
- **le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;**
- in data 4/12/2019 è stato sottoscritto dalla Società Setteventi S.r.l., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
 - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 9.12.2019 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 022637;
 - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
 - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui

all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Setteventi S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente determinazione.**

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Setteventi S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 4.12.2019 dalla società Setteventi S.r.l.;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 4991 del 29.11.2019, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 4353 del 24.10.2019, si provvede al rilascio, alla società Setteventi S.r.l. con sede legale in Bolzano **Corso Italia 27**, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- **di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 0,950 MWe, costituito da 1 aerogeneratore sito nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Valle Traversa", posizionato secondo le seguenti coordinate ed espresse in tabella:**

AEROGENERATORE N.	Sistema WGS84 – UTM 33N	
	X	Y
1	542790	4562905

- **e delle relative opere di connessione alla MT, costituite da:**
 - costruzione di una cabina di consegna dell'energia elettrica prodotta costituita da due prefabbricati di dimensioni 6,7m x 2,48 m x 2,6 m (cabina Enel omologata DG2092) e 4,2 m x 2,48 m x 2,6 m (cabina utente)
 - costruzione di un cavidotto interrato che collega la torre con la cabina di consegna di 560 m circa, detto impianto di utenza;
 - cabina utente di dimensioni 4,02 m x 2,3 m;
 - costruzione di un cavidotto interrato che collega la cabina di consegna con la Cabina Primaria AT/MT "Ascoli Ovest" di circa 170 m, detto impianto di rete
- **le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;**

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La società Setteventi S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,

esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati al titolo abilitativo ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia, con Determinazione Dirigenziale n.1912 del 28.11.2018 del Dirigente Settore Ambiente.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".*

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini

- stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8 bis)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a ottenere, prima dell'inizio dei lavori, l'Autorizzazione ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., previo deposito presso la struttura territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 33 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Laura Liddo

Il Dirigente della Sezione

Carmela Iadaresta